

**INTERCONNECTOR ITALIA**  
**Società Consortile per Azioni**  
**STATUTO**

**1. DENOMINAZIONE.**

1.1. La Società consortile

"INTERCONNECTOR ITALIA Società Consortile per Azioni"

o, in forma abbreviata,

"I.I. S.C.p.A.",

costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, è disciplinata dal presente Statuto.

1.2. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia minuscole che maiuscole.

**2. SEDE.**

2.1. La sede della Società consortile "INTERCONNECTOR ITALIA Società Consortile per Azioni" è in Milano.

2.2. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie, e uffici, in Italia ed all'estero.

**3. OGGETTO.**

3.1. La Società consortile ha ad oggetto la realizzazione ed il finanziamento della costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, nella forma di "interconnector", secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della L. 99/2009, dal regolamento (CE) n.1228/2003 e dalle ulteriori norme vigenti.

3.2. Rientrano, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'oggetto sociale:

a) il finanziamento necessario allo sviluppo, costruzione, gestione e manutenzione di nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati in corrente continua o con tecnologia equivalente nonché l'eventuale sottoscrizione di contratti aventi come oggetto l'utilizzo di tali strutture;

b) la presentazione, direttamente ovvero tramite TERNA S.P.A., di istanze di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso ai terzi sulla capacità di trasporto che le infrastrutture rendono disponibile;

c) l'affidamento di mandati a TERNA S.p.A. (i) per presentare ed ottenere la richiesta di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso ai terzi sulla capacità di trasporto che le infrastrutture rendono disponibile, (ii) per procedere ad ogni attività diretta alla progettazione, costruzione, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti da realizzarsi nelle forme di interconnector e, più in generale, (iii) per compiere ogni altro atto, nell'interesse della Società consortile diretto alla realizzazione del progetto;

d) l'assunzione degli oneri relativi e conseguenti all'affidamento dei mandati a TERNA S.p.A. ai sensi dell'articolo 32 della L. 99/2009 e del regolamento (CE) n.1228/2003;

e) il mantenimento di adeguati rapporti con tutti i soggetti coinvolti (ad esempio Istituzioni, Terna S.p.A., AEEG ecc.) al fine del perseguimento dell'oggetto sociale consortile;

f) il rilascio ad enti finanziatori di garanzie dirette ad ottenere la provvista necessaria al raggiungimento dello scopo della Società consortile;

g) la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli propri della Società consortile;

h) il compimento - all'esclusivo scopo di realizzare l'oggetto sociale consortile - di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione e la promozione, la costituzione o comunque la partecipazione a forme di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo al proprio.

3.3. Condizioni e modalità di funzionamento della Società consortile, nonché del finanziamento della sua attività, sono disciplinati dalla vigente normativa e da uno o più Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta altresì stabilire, tenuto conto della partecipazione alle forniture ed ai servizi consortili, l'entità dei contributi/finanziamenti periodici o una tantum dovuti dai soci.

3.4. Al fine di svolgere le attività costituenti l'oggetto sociale, la Società consortile può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio, dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e dello svolgimento di attività che, per legge, sono riservate a professionisti.

#### **4. DURATA.**

4.1. La durata della Società consortile "INTERCONNECTOR ITALIA Società Consortile per Azioni" è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2. La proroga o l'anticipato scioglimento devono essere approvati dall'Assemblea dei soci, da adottarsi con maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

#### **5. CAPITALE SOCIALE. AZIONI.**

5.1. Il capitale sociale attuale è di €uro 160.000.000,00 (centosessantamiliardi virgola zerozero) diviso in numero 160.000.000 (centosessantamiliardi) azioni ordinarie, del valore nominale di 1 (uno) €uro ciascuna.

Esclusivamente al fine di finanziare lo sviluppo, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle singole infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" e subordinatamente alla conclusione, tra la Società Consortile ed istituti finanziari terzi, di contratti di finanziamento che garantiscano l'integrale finanziamento di ciascun progetto di interconnessione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare il Capitale Sociale sino ad Euro 160.000.000,00 (centosessantamiliardi virgola zerozero) nei cinque anni successivi alla data di costituzione della Società consortile, richiamando i soci alla sottoscrizione di nuove azioni o, se finalizzato all'ingresso di nuovi soci ad ampliamento delle partecipazioni di quelli che fanno già parte della società, anche mediante esclusione del diritto di opzione. Nessun socio è obbligato a sottoscrivere nuove azioni in misura superiore all'obbligo assunto individualmente al momento dell'adesione, ad eccezione che si verifichino variazioni delle potenze interconnector assegnate e/o detenute.

5.2. La partecipazione al capitale della Società consortile è suddivisa tra i

soci in maniera proporzionale alle potenze di interconnector assegnate ai singoli soci ovvero assegnate a soggetti aggregati in società consortili di settore rispetto a quelle assegnate complessivamente a tutti i soci, così come determinate nella tabella delle così dette "quote di potenza assegnate". Periodicamente, occorrendo, verrà effettuato il ricalcolo della tabella delle "quote di potenza assegnate" e, conseguentemente, rideterminate le quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale con conseguente proporzionale trasferimento di azioni per un corrispettivo pari al valore nominale.

La suddetta operazione dovrà essere eseguita al verificarsi di eventi tali da provocare una variazione rispetto alle quote di potenza assegnate a ciascun socio singolo o aggregazione di soggetti assegnatari e nel rispetto della normativa vigente.

5.3. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

5.4. La Società consortile, ai sensi dell'art. 2355 Cod. Civ., non emette certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

5.5. Sui ritardati versamenti dei contributi da parte dei soci sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso di riferimento, ossia al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di cinque punti percentuali. Il tutto comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96 e altre norme applicabili; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2344 del Codice Civile.

5.6. I soci manterranno le azioni sottoscritte libere da vincoli reali o di godimento e non attribuiranno a terzi l'esercizio dei diritti di voto loro spettanti in forza delle medesime, salvo diverso accordo scritto di tutti i soci, fermo restando che è consentita la nomina di procuratori per la partecipazione alle adunanze dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2372 c.c..

## **6. SOCI.**

6.1. Possono partecipare alla Società consortile sia singole società assegnatarie di potenza interconnector sia società consortili di settore che raggruppano soggetti assegnatari di potenza interconnector sia associazioni e/o federazioni di società assegnatarie di potenza interconnector.

6.2. La qualità di socio spetta esclusivamente ai soggetti che singolarmente, o in forma aggregata, in base ad apposite procedure di gara ad evidenza pubblica, sono stati individuati da TERNA S.p.A. come "assegnatari" di potenza disponibili a finanziare interconnector privati destinati ad essere progettati, realizzati e gestiti da TERNA stessa in cambio del riconoscimento di apposita esenzione o del diritto a ricevere i ricavi d'asta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sia alle associazioni e/o federazioni a cui sono associate e/o federate dette società.

6.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

## **7. AMMISSIONE DI NUOVI SOCI.**

7.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 che precede, la Società

consortile, con le modalità e nei limiti di seguito spiegati, è aperta all'adesione di altri soci individuati da TERNA come assegnatari di potenza o aventi diritto ad altro titolo, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto societario.

7.2. Non possono in ogni caso essere ammesse e/o partecipare imprese e/o imprenditori e/o società sottoposti a procedure concorsuali, ovvero nei cui confronti sia in corso una richiesta di procedura concorsuale, ovvero siano state posti in liquidazione, ovvero non presentino le richieste garanzie finanziarie per il tempestivo e regolare versamento dei contributi.

7.3. I soggetti che intendono aderire alla Società consortile devono rivolgere domanda scritta al Presidente, dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti e di accettarle integralmente, nonché di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.1, fornendo tutte le informazioni, garanzie finanziarie e dichiarazioni ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione o dai Regolamenti.

7.4. Il Consiglio di Amministrazione verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6.1 e di quelli di solvibilità ed affidabilità, delibera in merito all'ammissione della domanda. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato ma non sono ammessi reclami o impugnative.

7.5. Il nuovo socio, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, o altro termine concesso dal Consiglio di Amministrazione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme del presente Statuto e dovrà altresì provvedere, nel termine concesso dal Consiglio d'Amministrazione, alla prestazione delle garanzie correlate all'assunzione pro quota - per l'intera vita utile o per il periodo di esercizio consortile previsto di interconnector - degli oneri per la loro costruzione e gestione di cui all'art. 3.3 che precede.

7.6. L'ingresso del nuovo socio, coerentemente con i principi esposti all'articolo 5.2, potrà avvenire:

(i) con riproporzionamento delle quote di partecipazione al capitale sociale tra soci, fermo restando l'ammontare del capitale sociale;

(ii) mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione riservata al socio subentrante.

7.7. La decisione di ammissione del nuovo socio renderà operativa l'ammissione e, quindi:

" nel caso previsto al paragrafo (i) si potrà procedere al riproporzionamento delle quote mediante formali atti di compravendita delle azioni, il cui prezzo sarà pari al valore nominale, previa verifica del pagamento dei contributi sociali;

" nel caso previsto al paragrafo (ii) l'ammissione potrà essere annotata a Libro Soci dopo che il nuovo ammesso, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione dell'ammissione, avrà sottoscritto e liberato le azioni di nuova emissione, avrà pagato i contributi sociali.

In ogni caso l'efficacia della decisione concernente l'ammissione di un nuovo socio è subordinata al versamento integrale dei contributi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

## **8. CESSIONE DI IMPIANTI O RAMI DI AZIENDA DA PARTE DI SOCIO SINGOLO.**

8.1. Nel caso in cui un socio singolo, assegnatario di potenza, intenda procedere alla cessione, a qualsiasi titolo, di impianti o rami di azienda per cui ha ricevuto la detta assegnazione di potenza (di seguito definiti Impianti), coerentemente con il principio esposto al precedente articolo 5.2, dovrà ridurre la propria quota di partecipazione al capitale della Società consortile, in proporzione alla quantità di potenza assegnata destinata agli impianti ceduti al terzo, attraverso la cessione a quest'ultimo di azioni corrispondenti alla quota ridotta.

8.2. Nel caso di cui al paragrafo 8.1. che precede, il socio cedente dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i dati identificativi del nuovo socio, nonché una descrizione dell'attività dallo stesso svolta per consentirne la puntuale verifica dei requisiti tecnici e finanziari necessari per la partecipazione alla Società consortile. Decorsi trenta giorni dall'invio di tale comunicazione, in mancanza di comunicazioni da parte del Presidente della Società consortile, il socio cedente sarà libero di procedere alla stipulazione dell'atto di trasferimento della quota di capitale relativa alla potenza assegnata agli Impianti ceduti quali punti di prelievo.

Rimarranno in essere in capo al cedente tutti gli obblighi e le garanzie rilasciate a favore della Società Consortile fino a quando il cessionario non assumerà direttamente le singole obbligazioni rilasciando le richieste garanzie.

Nel caso in cui il terzo cessionario degli Impianti respinga la proposta di acquisto delle azioni rappresentative della quota di partecipazione al capitale sociale della società consortile, l'Assemblea potrà autorizzare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nuova ripartizione delle quote di partecipazione al capitale in relazione alla variazione di potenza assegnata, ovvero l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione del socio cedente.

## **9. RECESSO ED ESCLUSIONE.**

9.1. Non è ammesso il recesso dei soci se non nei casi espressamente previsti dall'art. 2437 del Codice Civile.

9.2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio:

- che abbia perduto uno dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- che versi in stato di insolvenza ovvero sia soggetto a procedura concorsuale o abbia chiesto di esservi ammesso, salvo prestazione di adeguate garanzie finanziarie;
- che si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti per suo conto dalla Società consortile;
- che abbia violato le norme del presente Statuto e dei Regolamenti sociali;
- che non versi tempestivamente e regolarmente le quote e/o i contributi consortili;
- che abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della Società consortile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, escluso dal computo il socio interessato.

9.3. In caso di esclusione il socio non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene al contributo iniziale, al capitale sociale e ad eventuali contributi/finanziamenti

straordinari, né per quanto attiene al contributo annuale di gestione eventualmente anticipato, fatto salvo il diritto della Società consortile al pagamento del conguaglio fra tale somma ed eventuali indennizzi di maggior spese o danni.

9.4. In ogni caso il socio escluso è tenuto a rimborsare alla presente Società Consortile le somme eventualmente da questa versate in conseguenza di impegni assunti dalla Società consortile stessa prima del momento della esclusione.

A far tempo dal momento della esclusione il socio perde ogni diritto o beneficio allo stesso derivante dalla appartenenza alla Società consortile.

9.5. Nei casi di recesso previsti dall'art. 2437, I comma, del Codice Civile, il socio non ha diritto al rimborso di alcun contributo versato mentre ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso secondo i criteri di determinazione del valore delle azioni stabiliti dall'art. 2437, ter, del Codice Civile.

9.6. La eventuale procedura di liquidazione della quota è eseguita ai sensi dell'art. 2437 quarter del Codice Civile. In tutti i casi il socio receduto o escluso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della volontà di recedere, o dalla data di comunicazione dell'esclusione, dovrà pagare alla Società consortile i debiti, fatta salva ogni ulteriore azione che la Società consortile potrà esercitare per la tutela dei propri interessi nei confronti del socio receduto o escluso.

## **10. CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI ED OBBLIGHI DEI SOCI.**

10.1. Ai sensi dell'art. 2615 ter, II comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può disporre il versamento da parte dei soci di contributi/finanziamenti in denaro, sia una tantum che periodici. La ripartizione di detti contributi tra i soci deve essere proporzionale alla loro partecipazione azionaria.

10.2. In caso di ritardato versamento dei contributi/finanziamenti, così come disposto dal Consiglio di Amministrazione, saranno applicati gli interessi secondo quanto previsto dall'articolo 5.5 del presente Statuto.

## **11. ASSEMBLEA.**

11.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

11.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

11.3. Le assemblee si tengono presso la sede della Società consortile; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove, purché in Italia.

11.4. L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale della Società consortile.

11.5. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco dell'ordine del giorno da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

11.6. L'avviso di convocazione è inviato mediante raccomandata, posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

11.7. Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

11.8. Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata dall'iscrizione nel Libro Soci deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'articolo 2372 del Codice Civile fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 5.6 che precede.

11.9. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.10. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in video conferenza o teleconferenza, a condizione che: -possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega, e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; -vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione; -venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare i documenti; -venga consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

11.11. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché intervenuti, astenuti o dissenzienti.

11.12. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente.

11.13. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

11.14. Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità ed il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal suo redattore. Le copie dei verbali certificate come conformi dal redattore o dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di Legge.

11.15. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente, in prima convocazione, secondo le modalità dettate dall'art. 2368 Codice Civile e, in seconda convocazione, secondo le modalità previste dal successivo articolo 2369 del Codice Civile sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca degli Amministratori;
- nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile.

11.16. L'Assemblea ordinaria invece si costituisce e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente sugli argomenti ad essa demandati dall'art. 2364 del Codice Civile, diversi da quelli sopra elencati dettagliatamente, nonché sulle autorizzazioni al compimento degli atti degli Amministratori nelle materie qui di seguito specificate:

- a) la definizione dell'ammontare di eventuali contributi/finanziamenti in denaro di cui all'art. 10 che precede;
- b) acquisto, cessione, locazione attiva e passiva, permuta di aziende, di rami d'azienda e/o di beni patrimoniali, siano essi mobili o immobili, con importo superiore ad €uro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero);
- c) acquisto o vendita di partecipazioni in altre società o enti, con importo superiore ad €uro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zerozero);
- d) approvazione del budget di spesa annuale e del budget degli investimenti;

11.17. L'Assemblea ordinaria altresì si costituisce e delibera in prima e seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza capitale sociale presente sull'approvazione della determinazione dei criteri e dei parametri nonché della tabella delle cosiddette "quote di assegnazione", valida per la ripartizione dei costi per assegnazione energia/servizi, nonché delle quote di partecipazione di ciascun socio nel capitale sociale, così come individuate all'art. 5.2.

11.18. L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale sulle materie per le quali è prevista la sua competenza ai sensi di Legge, salvo quelle espressamente attribuite all'organo di amministrazione dal presente Statuto.

## **12. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.**

12.1. La Società consortile è amministrata dal Consiglio di Amministrazione. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, ad eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre esercizi, salvo proroghe, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. L'Amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva assemblea.

12.3. Se per qualsiasi motivo vengono a mancare contemporaneamente un numero di consiglieri pari o superiore al 25% (venticinque per cento) del totale di quelli in carica, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti



in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non amministratore, per la durata fissata all'atto della sua nomina.

L'organo amministrativo è munito di tutti i poteri che gli verranno attribuiti in sede di nomina.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli Amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

12.5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa consortile e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società consortile.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta un numero di consiglieri pari o superiore al 25% (venticinque per cento) del totale di quelli in carica. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dello statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età.

12.7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 (ventiquattro) ore.

12.8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede della Società consortile; possono anche tenersi altrove, purché in Italia. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

12.9. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

Presidente ed il Segretario verbalizzante.

12.10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dall'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore presente più anziano di età.

12.11. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante. Le copie dei verbali certificate come conformi dal Presidente e dal Segretario verbalizzante fanno prova ad ogni effetto di legge.

12.12. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente con la presenza, anche in video conferenza o teleconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.13. Sono riservate esclusivamente al potere del Consiglio di amministrazione le materie sotto indicate:

- a) approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- b) approvazione del budget di spesa annuale e del budget degli investimenti da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea e delle relative modifiche;
- c) l'ammissione dei nuovi soci, l'esclusione dei soci, secondo le procedure previste dal presente Statuto;
- d) costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali;
- e) rilascio di garanzie di qualsiasi natura a favore di terzi;
- f) nomina, modifica e/o integrazione delle funzioni di primo livello direttamente dipendenti dall'Amministratore delegato;
- g) stipulazione, modifica ed estinzione di contratti di leasing, locazione e simili per importo superiori ad Euro duecentomila;
- h) stipulazione, modifica ed estinzione di contratti fra la Società consortile ed i soci e fra la Società consortile e le eventuali consociate;
- i) transazioni;
- j) proposta di modifica del capitale sociale;
- k) nelle materie demandate dallo Statuto, ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile, alle competenze dell'organo di amministrazione;
- l) in occasione dell'approvazione del bilancio, proposta e definizione dell'entità di eventuali contributi in denaro da versarsi da parte dei soci ai sensi dell'art. 10 che precede dello Statuto;
- m) aumento del capitale sociale sino all'importo massimo indicato all'articolo 5 del presente statuto.

12.14. Agli Amministratori non spetta alcun compenso. Agli Amministratori spetta soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro ufficio.

12.15. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Ai Sindaci effettivi spetta il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

### **13. RAPPRESENTANZA.**

13.1. La rappresentanza della Società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dello Statuto.

### **14. BILANCIO.**

14.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

14.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Dell'eventuale profitto netto di esercizio risultante dal bilancio, previa copertura dei costi di gestione della Società consortile e delle attività consortili, sarà attribuito alla riserva legale fino che tale riserva non raggiunga un ammontare pari, almeno, al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale; la destinazione della quota rimanente sarà deliberata dall'assemblea nel rispetto dello scopo consortile della Società consortile.

### **15. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE.**

15.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società consortile sono regolati dalle norme di legge.

### **16. ARBITRATO.**

16.1. La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o fra questi e la Società consortile, relativamente alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Statuto, che le parti non siano riuscite a comporre amichevolmente tra loro, è devoluta ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

16.2. L'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto italiano.

Per tutto quanto non previsto troveranno applicazione gli artt. 806 e ss. del Cod. Proc. Civ..

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano Viale Sarca n. 336, il 28 giugno 2017

FTO Antonio Gozzi

